



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE TRASPORTI
PORTI LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA

UFFICIO: Politiche Abitative e Lavori Pubblici

VADEMECUM per operatori ed utenti in materia di istanze di contributo ai sensi dell'articolo 23 bis comma 1 lett. c) della legge regionale 12 giugno 1989 n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative), come modificata dalla legge regionale 23 aprile 2007 n. 17

L'ammissione a contributo ed il suo ottenimento sono subordinati ad alcune condizioni oggettive e soggettive ed in particolare:

- a) nell'immobile che beneficerà dell'intervento deve **risiedere** ovvero avere il proprio **domicilio lavorativo** almeno un soggetto disabile (**richiedente**);
- b) l'immobile deve quindi possedere una **destinazione residenziale** ovvero essere una **sede lavorativa** in relazione ad un'impresa con meno di 50 dipendenti;
- c) il richiedente deve essere **portatore di handicap o invalido oltre il 66%**, riconosciuti come tali da una commissione medica pubblica (ad es. ASL, INAIL, Min. della Difesa ecc...);
- d) il nucleo familiare del richiedente deve possedere un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore ai 28.000,00= euro*, così come risulta dalla certificazione rilasciata dall'INPS o da altro soggetto abilitato (es. c.a.a.f.) in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.Lgs. 130/2000 e DPCM n. 242/2001)
- e) all'atto della domanda **i lavori** relativi all'intervento previsto **non devono essere ancora iniziati**;
- f) va individuato **l'avente diritto al contributo** (che firma in calce alla domanda dopo il richiedente), cioè il soggetto che sostiene la spesa complessiva ed a cui verranno intestate le fatture, nonché liquidato il contributo (può essere lo stesso richiedente, l'amministratore del condominio, il proprietario dell'alloggio, il datore di lavoro ecc..);
- g) in caso di impianti o strutture condominiali come l'ascensore, la decisione di eseguire i lavori deve essere assunta dall'assemblea con le **maggioranze previste dalla legge** (cfr. art.2 legge13/89);
- h) le opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche devono rispettare sia in fase progettuale, sia nella loro esecuzione le **norme tecniche** previste dal D.M. 14/06/89 n°236 recante: "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche";

- i) il contributo viene erogato a consuntivo e può essere liquidato unicamente sulla base della **dimostrazione documentale della spesa** complessiva sostenuta (fatture regolarmente quietanzate, bonifici bancari ecc.);

Oltre alle condizioni positive, sono previste alcune incompatibilità.

In particolare, non possono beneficiare del contributo i richiedenti che hanno ottenuto contributi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche in una delle ultime tre annualità.

Inoltre la domanda non è ammissibile per :

- le residenze di tipo collettivo per anziani o disabili comunque denominate.
- gli edifici di proprietà di un ente gestore di edilizia residenziale pubblica;
- gli interventi per la realizzazione dei quali sia richiesto il permesso di costruire (nuova costruzione, ristrutturazione straordinaria con mutamento di destinazione d'uso o incremento della superficie abitabile).
- gli edifici realizzati successivamente alla data dell'11 agosto 1989; la data dell'11 agosto 1989, deve essere riferita all'approvazione del titolo abilitativo da parte del Comune;

La procedura di finanziamento si articola secondo i punti seguenti:

1. **l'istanza può essere presentata** dal richiedente al comune di residenza o di dimora **in qualsiasi momento**;
2. **il comune** (entro il 31 marzo di ciascun anno) **segnala** alla Regione **tutti i richiedenti ritenuti ammissibili** che hanno fatto domanda tra il 2 marzo dell'anno precedente e il 1° marzo di quello in corso;
3. sulla base di queste segnalazioni, **la Regione redige una graduatoria generale delle domande**;
4. successivamente, si procede al **trasferimento dei fondi disponibili ai Comuni**, sulla base dell'elenco dei soggetti ammessi;
5. i Comuni infine provvedono alla liquidazione dopo la **verifica dei lavori e l'acquisizione delle fatture** quietanzate.

Riguardo ai criteri di inserimento in graduatoria e all'ammontare del contributo si rammenta che:

- I. l'aggiornamento della graduatoria è regolato secondo **criteri regionali** previsti dalla D.G.R. n. 899 del luglio 2007 che tengono della minore o maggiore gravità dello stato di handicap, dell'età e della situazione economica del richiedente;
- II. **il contributo** (determinato al momento della domanda in base al preventivo di spesa) **è inversamente proporzionale alla spesa** (più alto è l'onere previsto,

minore percentualmente è il sostegno finanziario pubblico) e si ottiene sommando gli importi derivanti dall'applicazione delle percentuali e degli scaglioni seguenti:

- 50% per importi fino a 10.000,00= euro;
- 30% per importi tra 10.001,00 e 25.000,00= euro;
- 20% per importi tra 25.001,00= e 50.000,00= euro;
- 10% per importi tra 50.001,00= e fino a 100.000,00= euro.

III. i tempi di **erogazione del singolo contributo non sono a priori determinabili**, essendo gli stessi legata ai fondi regionali annualmente disponibili, i quali risultano normalmente inferiori alle richieste avanzate.

IV. le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per i **due anni successivi**.

Per altre informazioni è possibile rivolgersi al **comune di residenza** il quale, come già detto, è **competente alla ricezione delle domande**, alla loro istruttoria e liquidazione.

*aggiornato annualmente secondo gli incrementi ISTAT